

NOTIZIARIO N. 11 – 8 MAGGIO 2018

AFFARI GENERALI

-  **Confimi Romagna – nuovo servizio: “Consulenza e assistenza alle imprese relativa al GDPR 679/2016 che disciplina il trattamento dei dati personali”.** pag. 3
- ◆ 8^ Open Day della Polizia Municipale: Ravenna, 18 - 20 maggio 2018. pag. 4

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Comunicazione dati sugli impianti di refrigerazione/condizionamento contenenti gas fluorurati: scadenza 31 maggio 2018. pag. 6

CREDITO E FINANZA

-  **Credito d’Imposta R&S 2018.** pag.12
- ◆ Cciaa Ravenna: bando contributi progetti di internazionalizzazione e fiere all’estero – prima scadenza 1 giugno 2018. pag. 14
- ◆ Cciaa Ravenna – bando contributi adozione di sistemi di gestione ambientale, di responsabilità sociale o certificazione/marchi di prodotto – prima scadenza 15 giugno 2018. pag. 16
- ◆ Cciaa Ravenna: bando sostegno alle nuove imprese 2018. pag. 18
- ◆ Regione Emilia Romagna: bando sostegno investimenti produttivi – scadenza 26 giugno 2018 (prima finestra). pag. 20
- ◆ Sabatini ter: acquisto impianti fotovoltaici – requisiti. pag. 23
- ◆ Patent Box 2018: nuove modalità di opzione. pag. 25

FISCALE

- ◆ Il nuovo “Bonus verde”. pag. 27

FORMAZIONE



- ◆ Disponibilità di neolaureati per tirocinio formativo. pag. 29

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Contratto di rete, distacco e codatorialità: indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro circa l’esternalizzazione illecita dei dipendenti. pag. 31
- ◆ Differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive: domanda (telematica) entro il 31 maggio 2018. pag. 33
- ◆ Divieto di pagamento in contanti della retribuzione/del compenso (inclusi gli acconti): in vigore da luglio 2018. pag. 34
- ◆ Imprese con oltre 100 dipendenti: disponibile la procedura telematica per l’invio (entro il 30 giugno 2018) del rapporto sulla situazione del personale nel biennio 2016/2017. pag. 35
- ◆ Tirocini formativi e di orientamento: indicazioni operative degli organismi di vigilanza e ipotesi di riconduzione al rapporto di lavoro subordinato. pag. 36

Confimi Romagna ha predisposto un
NUOVO SERVIZIO
per i propri associati di

**consulenza e assistenza alle imprese
relativa al GDPR 679/2016**

direttamente applicabile nei Paesi UE
a partire dal **25 maggio 2018**

che disciplina il

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Un **team di professionisti**, specializzato in **Area Legale e Tecnico-Informatica**, consente una **consulenza integrata e personalizzata** in base alle specifiche caratteristiche delle imprese per un adeguamento della propria organizzazione ai dettami previsti dal Regolamento Europeo.

Attraverso un **check-up dettagliato** dell'azienda vengono evidenziate le aree sulle quali è necessario intervenire ex novo oppure apportare delle revisioni a quanto esistente in termini di procedure e/o documentazione richiesta dal GDPR.

Le aziende interessate a ulteriori chiarimenti o a fissare un appuntamento possono contattare la responsabile del servizio ai riferimenti indicati:

Dott.ssa **Benedetta Ceccarelli** - Ufficio Comunicazione e Sviluppo



0544.280216



338.6644525



ceccarelli@confimioromagna.it

Si ringraziano:

- Ufficio Stampa del Comune di Ravenna
- Centro Stampa Comune di Ravenna
- Il Circolo Ravennate Fotografico
- La Società Ciclistica Pedale Azzurro Rinascita

Con il contributo di



POLIZIA MUNICIPALE RAVENNA

Dal 18 al 20 Maggio 2018

Giornate di incontro, divertimento e riflessione, sul tema della sicurezza stradale, con la città di Ravenna

Con il patrocinio di:



Via Rocca Brancaleone, 1 - Ravenna
 Tel. 0544.482999
 Fax 0544.482900

Email: poliziamunicipale@comune.ra.it
www.comune.ra.it/pm



La partecipazione della S.V. è particolarmente gradita
 Per informazioni: 0544-482947

Condivisione, inclusione, trasparenza continuano ad essere le "parole d'ordine" del nostro Open Day giunto, quest'anno, alla sua ottava edizione. Obiettivo, come sempre, sarà quello di far conoscere il nostro lavoro, mostrare gli strumenti e le tecnologie utilizzate, dialogare con i cittadini. Il modo, secondo me, più efficace per accrescere il senso di appartenenza a una comunità e, nel contempo, rafforzare il legame con coloro che, quotidianamente, presidiano il territorio cercando di assicurare una miglior qualità della vita, tranquillità e sicurezza.

Al centro dell'evento, ancora una volta, la promozione di una cultura della sicurezza sempre più diffusa e "partecipata", che coinvolga in primis le scuole, ma non solo. Una preziosa occasione per incontrarci, divertirci e riflettere.

Andrea Giacomini

PROGRAMMA

Dal 18 al 20 Maggio 2018

Venerdì 18 maggio

dalle ore 9,00 alle ore 12,00

"A scuola di sicurezza"

con gli alunni di tutte le scuole

nei i Giardini Pubblici

in via Santi Baldini - Ravenna

"Merende nostrane" offerte dalla

Coldiretti di Ravenna e

Fondazione Campagne Amiche

Trenino elettrico:

collegamento gratuito, da e per

Giardini Santi Baldini - Piazza Mameli,

per la visita al

Comando di Polizia Municipale

Sabato 19 maggio

dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Open Day presso

Istituto Zignani Goffredo

Via Morini, 1 - Castiglione di Ravenna

Domenica 20 maggio

dalle ore 9,00 alle ore 12,00

ciclo passeggiata del

Istituto Comprensivo Darsena

"genitori e figli"

OGGETTO: **COMUNICAZIONE DATI SUGLI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE/CONDIZIONAMENTO CONTENENTI GAS FLUORURATI – SCADENZA 31 MAGGIO 2018**

Il **31 maggio prossimo** scade il termine per la presentazione della comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 1 del DPR 43/2012, già nota come comunicazione Fgas.

✓ **Chi è tenuto a presentarla?**

Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra (FGAS).

La definizione di **operatore** può naturalmente avere molti significati ma nel DPR 43/2012 significa:

“persona fisica o giuridica che ha la proprietà dell'apparecchiatura o dell'impianto, qualora non abbia delegato a una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso”.

Ne consegue che chiunque abbia la disponibilità o la proprietà di impianti o apparecchiature che rientrano nella definizione di cui sopra è tenuto a presentare tale dichiarazione.

Per meglio precisare il concetto di **effettivo controllo tecnico** si valutino i seguenti elementi:

- libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l'installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto, e all'esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto se il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l'effettivo controllo dell'apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.

In tutti gli altri casi l'operatore è il proprietario, ciò non toglie che il proprietario possa delegare a Terzi la compilazione della dichiarazione.

✓ **Quali impianti sono da dichiarare?**

Sono soggetti all'obbligo di comunicazione esclusivamente gli impianti di refrigerazione, pompe di calore, condizionamento e antincendio **fissi** (quindi non installati su veicoli, o comunque mobili) **che contengono più di tre kg di gas fluorurati, identificati dall'elenco allegato alla presente circolare.**

Precisiamo che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione Fgas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a **3 kg** di gas fluorurato ad effetto serra.

✓ Quali dati vanno comunicati?

I dati da dichiarare per l'anno 2017 sono:

1. dati identificativi dell'**operatore**, così come sopra definito;
2. dati relativi al **luogo di installazione dei sistemi/impianti contenenti Fgas** (ad esempio "Supermercato xxx, via L. Da Vinci Ravenna");
3. persona che effettua la dichiarazione se diversa dall'operatore (es. consulente esterno);
4. tipologia di apparecchiature fisse o sistemi fissi contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra installati nel luogo di cui al punto 1. Si precisa che ogni apparecchiatura deve essere identificata dalla presenza di un registro/libretto che contiene anche la specifica relativa al tipo di gas e al quantitativo contenuto;
5. numero delle apparecchiature;
6. **quantità della sostanza estinguente/refrigerante contenuta nella singola apparecchiatura ed eventuali quantità di gas aggiunto/recuperato/sostituito e motivi dell'intervento.**
La comunicazione va presentata anche in assenza di interventi che abbiano comportato la sostituzione o il rabbocco di gas.

Le informazioni per la comunicazione FGAS devono essere desunte dai registri/libretti la cui tenuta è obbligatoria per questo tipo di apparecchiature. Si tratta in pratica di un **riepilogo** degli interventi di manutenzione e controllo (anche questi, obbligatori almeno una volta l'anno) svolti nel corso del 2017 che hanno comportato la sostituzione, l'aggiunta o il recupero di gas fluorurati.

✓ Come si presenta la comunicazione?

La comunicazione va presentata al Ministero dell'Ambiente attraverso il sito.

www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas

Il sistema è già disponibile per l'inserimento dei dati e l'inoltro della dichiarazione.

✓ Quali sanzioni?

La mancata, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro (Dlgs 26/2013, art. 6 commi 3,4).

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, nonché per la presentazione della dichiarazione è possibile consultare il seguente sito:

www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas

oppure rivolgersi all'Area Tecnica dell'Associazione (Dott.ssa Micaela Utili- tel: 0544-280214; fax: 0544-270210; e-mail: utili@confimiromagna.it).

Elenco aggiornato¹ dei gas fluorurati ad effetto serra considerati ai fini della dichiarazione FGas (DPR 43/2012, art.16, paragrafo 1)

Le sostanze a base di gas fluorurati ad effetto serra inclusi nell'elenco che segue sono 86: 25 sostanze pure e 61 preparati/miscele (contenenti almeno una delle 25 sostanze pure di cui all'Allegato I al DPR 43/2012 e aventi GWP pari almeno a 150).

Sigla	Gas Fluorurato	Nome composto / miscela (n.d.= non disponibile)	Formula chimica (n.d.= non disponibile)	GWP
R-32	HFC-32	Difluorometano	CH ₂ F ₂	650
R-41	HFC-41	Fluorometano	CH ₃ F	150
R-125	HFC-125	Pentafluoroetano	C ₂ H ₂ F ₅	2800
R-134	HFC-134	1,1,2,2-tetrafluoroetano	C ₂ H ₂ F ₄	1000
R-134a	HFC-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano	C ₂ H ₂ F ₄	1300
R-143	HFC-143	1,1,2-trifluoroetano	C ₂ H ₃ F ₃	300
R-143a	HFC-143a	1,1,1-trifluoroetano	C ₂ H ₃ F ₃	3800
R-152a	HFC-152a	1,1-difluoroetano	C ₂ H ₄ F ₂	140
R-227ea	HFC-227ea	1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropano	C ₃ H ₂ F ₇	2900
R-236cb	HFC-236cb	1,1,1,2,2,3-esafuoropropano	C ₃ H ₂ F ₆	1300

¹ Al 14 marzo 2018

Sigla	Gas Fluorurato	Nome composto / miscela (<i>n.d.</i> = non disponibile)	Formula chimica (<i>n.d.</i> = non disponibile)	GWP
R-236ea	HFC-236ea	1,1,1,2,3,3-esafluoropropano	C ₃ H ₂ F ₆	1200
R-236fa	HFC-236fa	1,1,1,3,3,3-esafluoropropano	C ₃ H ₂ F ₆	6300
R-245ca	<i>n.d.</i>	1,1,2,2,3-pentafluoropropano	C ₃ H ₃ F ₅	560
R-245fa	HFC-245fa	1,1,1,3,3-pentafluoropropano	C ₃ H ₃ F ₅	950
R-365mfc	HFC-365mfc	1,1,1,3,3-pentafluorobutano	C ₄ H ₅ F ₅	890
Vertrel XF	HFC-43-10mee	pentano, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoruro	C ₅ H ₂ F ₁₀	1500
R-14	CF ₄	Tetrafluorometano	CF ₄	6500
R-116	C ₂ F ₆	Esafluoroetano	C ₂ F ₆	9200
R-218	C ₃ F ₈	Ottafluoropropano	C ₃ F ₈	7000
R-c318	c-C ₄ F ₈	Ottafluorociclobutano	c-C ₄ F ₈	8700
R-3-1-10	C ₄ F ₁₀	Decafluorobutano	C ₄ F ₁₀	7000
<i>n.d.</i>	C ₆ F ₁₄	Tetradecafluoroesane	C ₆ F ₁₄	7400

Sigla	Gas Fluorurato	Nome composto / miscela (n.d.= non disponibile)	Formula chimica (n.d.= non disponibile)	GWP
n.d.	C5F12	Perfluoropentano	C5F12	7500
n.d.	SF6	Esafluoruro di zolfo	SF6	23900
R-401A	n.d.	n.d.	n.d.	1200
R-401B	n.d.	n.d.	n.d.	1300
R-401C	n.d.	n.d.	n.d.	930
R-402A	n.d.	n.d.	n.d.	2800
R-402B	n.d.	n.d.	n.d.	2400
R-403A	n.d.	n.d.	n.d.	3100
R-403B	n.d.	n.d.	n.d.	4500
R-404A	n.d.	n.d.	n.d.	3922
R-405A	n.d.	n.d.	n.d.	5300
R-407A	n.d.	n.d.	n.d.	2107
R-407B	n.d.	n.d.	n.d.	2695
R-407C	n.d.	n.d.	n.d.	1774
R-407D	n.d.	n.d.	n.d.	1627
R-407E	n.d.	n.d.	n.d.	1551
R-407F	n.d.	n.d.	n.d.	1705
R-408A	n.d.	n.d.	n.d.	3200
R-410A	n.d.	n.d.	n.d.	2088
R-410B	n.d.	n.d.	n.d.	2229
R-411A	n.d.	n.d.	n.d.	1600
R-411B	n.d.	n.d.	n.d.	1700
R-412A	n.d.	n.d.	n.d.	2300
R-413A	n.d.	n.d.	n.d.	2053
R-415A	n.d.	n.d.	n.d.	1500
R-415B	n.d.	n.d.	n.d.	550
R-416A	n.d.	n.d.	n.d.	1100
R-417A	n.d.	n.d.	n.d.	2346
R-417B	n.d.	n.d.	n.d.	~3000
R-418A	n.d.	n.d.	n.d.	1700
R-419A	n.d.	n.d.	n.d.	2967
R-420A	n.d.	n.d.	n.d.	1500
R-421A	n.d.	n.d.	n.d.	2631
R-421B	n.d.	n.d.	n.d.	3189
R-422A	n.d.	n.d.	n.d.	3143
R-422B	n.d.	n.d.	n.d.	2526
R-422C	n.d.	n.d.	n.d.	3084

Sigla	Gas Fluorurato	Nome composto / miscela (n.d.= non disponibile)	Formula chimica (n.d.= non disponibile)	GWP
R-422D	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	2729
R-423A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	2280
R-424A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	2439
R-425A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	1505
R-426A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	1508
R-427A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	2138
R-428A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	3607
R-434A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	3120
R-437A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	1684
R-438A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	2151
R-448A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	1386
R-449A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	1282
R-452A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	2141
R-500	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	8077
R-503	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	14560
R-504	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	4143
R-507	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	3985
R-507A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	3985
R-508A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	13214
R-508B	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	13396
R-509A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	5700
R-513A	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	631
miscela 1 (R245fa/R125/R23/R14/R740)				~5310
miscela 2 (R245fa/R125/R23/R14/R740)				~5200
miscela 3 (R236/R125/R23/R14/R740)				~8913
miscela 4 (R401A/R427A)				nd

OGGETTO: **CREDITO D'IMPOSTA R&S 2018**

OGGETTO	<p>La Legge di Bilancio 2017 ha modificato la disciplina del credito d'imposta R&S contenuto nel D.L. n. 145/2013.</p> <p>Le novità sono in vigore dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016. Per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, le nuove regole sono applicabili dal 1° gennaio.</p>
DESTINATARI	<p>Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato. Inoltre possono avvalersi dell'agevolazione anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata; - le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR; - i consorzi; - le reti di imprese; - le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti; - le imprese di nuova costituzione, vale a dire che imprese che intraprendono l'attività nel periodo di vigenza dell'agevolazione, ossia dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
NOVITA'	<p>Le novità in vigore dal 2017, che riguardano la predisposizione dei bilanci dell'esercizio 2017, riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aumento al 50% dell'aliquota dell'agevolazione, che è diventata unica per tutti i tipi di spese ammissibili; - l'incremento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale del credito che ciascun soggetto beneficiario può maturare; - l'estensione della platea dei soggetti beneficiari con l'inclusione delle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti; - l'ammissibilità di tutte le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio.
DURATA	<p>Il credito d'imposta, a seguito della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2017, resterà in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate specifica con la circolare n°13/2017 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare possono beneficiare dell'agevolazione per gli investimenti effettuati fino al periodo di imposta 2020; - i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del beneficio per gli investimenti effettuati fino al periodo di imposta 2020-2021.

<p>ATTIVITA' AGEVOLABILI</p>	<p>Passaggio fondamentale per il calcolo dell'agevolazione è individuare le attività di ricerca e sviluppo svolte e accertare se tali attività rientrano tra quelle ammissibili, indicate nel D.M. 27 maggio 2015 e nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E/2016.</p> <p>Pertanto sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:</p> <p>1) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (ricerca fondamentale);</p> <p>2) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo (ricerca industriale);</p> <p>3) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (sviluppo sperimentale);</p> <p>4) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali (sviluppo sperimentale).</p>
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<p>Legge di Bilancio 2017.</p>
<p>INFO</p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>

OGGETTO: **CCIAA RAVENNA – BANDO CONTRIBUTI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E FIERE ALL'ESTERO – PRIMA SCADENZA 1 GIUGNO 2018**

OGGETTO	La Camera di Commercio di Ravenna, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, prosegue nell'impegno di sostenere e incentivare attraverso l'erogazione di contributi, l'internazionalizzazione e la partecipazione di aziende della provincia di Ravenna a manifestazioni fieristiche all'estero.
BENEFICIARI	<p>Imprese di tutti i settori economici che rientrino nella definizione di MPMI con sede legale e/o unità operativa destinataria dell'investimento in provincia di Ravenna e iscritte nel Registro Imprese di Ravenna. Sono escluse le unità operative classificate come deposito e magazzino. Le istanze possono essere avanzate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • singole imprese; • consorzi di imprese con sede nella provincia di Ravenna svolgenti attività esterna; • reti di imprese, (minimo 3 soggetti) costituite con forma giuridica di "contratto di rete".
AZIONI AMMESSE A CONTRIBUTO	<p>1 - partecipazione a fiere all'estero: Non sono riconosciute ai fini del contributo le partecipazioni a iniziative non riconducibili a fiere ed esposizioni quali ad esempio meeting, convegni, workshop ecc.</p> <p>2 - realizzazione di progetti volti all'internazionalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2a) acquisizione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, presso soggetti attuatori qualificati quali: Camere di commercio italiane all'estero; Aziende speciali per l'internazionalizzazione; Camere di commercio miste; Uffici ICE; Associazioni territoriali di categoria; Imprese svolgenti attività di consulenza nel campo dell'internazionalizzazione. • 2b) inserimento in azienda di Temporary Manager per l'internazionalizzazione attraverso tirocini o contratti a tempo determinato della durata di almeno 5 mesi.
SPESE AMMISSIBILI	<p>Per l'azione 1) sono finanziabili (al netto di IVA): le spese di locazione e di allestimento di spazi espositivi destinati alla promozione delle attività aziendali, inclusi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali: energia elettrica, interpretariato, pulizia spazio espositivo, assicurazioni supplementari, iscrizione a catalogo e trasporto di materiali e campioni.</p> <p>Per l'azione 2) sono finanziabili (al netto di IVA): servizi di accompagnamento personalizzato sul mercato estero (es. check up aziendali, studi di fattibilità per penetrazione commerciale, analisi di settore,</p>

	<p>ricerche di mercato e altri studi riconducibili all'internazionalizzazione delle attività aziendali in corso o in preparazione, ricerca partner commerciali, organizzazione di missioni commerciali personalizzate, ecc.); inserimento in azienda di temporary manager per l'internazionalizzazione.</p>
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	<p>Per la partecipazione a fiere all'estero il contributo riconoscibile è pari al massimo al 50% dell'importo complessivo delle spese ammissibili (al netto IVA), sino ad un massimo di € 3.000 nel caso di partecipazione singola e di € 5.000 nel caso di partecipazione collettiva (ConSORZI/reti di imprese).</p> <p>Con riferimento agli ultimi 5 anni a partire dalla 3° partecipazione alla stessa manifestazione (stessa fiera/stesso paese) il contributo sarà ridotto del 30%, dalla quinta partecipazione non sarà più concesso il contributo. Potranno beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 3.000.</p> <p>Per progetti volti all'internazionalizzazione il contributo riconoscibile è pari al massimo al 50% dell'importo complessivo delle spese ammissibili (al netto IVA), sino ad un massimo di € 3.000.</p> <p>Potranno beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 1.500.</p> <p>I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta del 4% ai sensi dell'art.28 comma 2 del DPR 600/73.</p>
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	<p><u>Le domande andranno inviate entro i 30 giorni successivi alla chiusura della fiera estero o del progetto d'internazionalizzazione.</u> Le attività facenti riferimento a fiere vanno realizzate nel corso del 2018 quelle facenti riferimento a <u>progetti d'internazionalizzazione</u> potranno essere partite anche nel 2017 purché si concludano entro il 2018.</p> <p>Solo per le domande che si riferiscono ad azioni realizzate nel periodo 1 gennaio – 2 maggio 2018 sarà ammessa la presentazione dell'istanza entro le ore 12,00 del 1 giugno 2018.</p>
LINK CCIAA DI RAVENNA PER ULTERIORI INFORMAZIONI	<p>http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-imprese/bando-per-la-concessione-di-contributi-ad-imprese-della-provincia-di-ravenna-per-internazionalizzazione%20e%20partecipazione-a-fiere-alleestero-%20anno%202018</p>
INFO	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiro magna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>

OGGETTO: **CCIAA RAVENNA – BANDO CONTRIBUTI ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE, DI RESPONSABILITA' SOCIALE O CERTIFICAZIONE/MARCHI DI PRODOTTO – PRIMA SCADENZA 15 GIUGNO 2018**

OGGETTO	La Camera di Commercio di Ravenna incentiva l'adozione di sistemi di gestione aziendale conformi alle norme ISO 14001, ISO 13009, al Regolamento Emas e SA8000, per la certificazione sociale Social Footprint Product Social Identity SFP, per l'effettuazione di studi LCA sui prodotti realizzati o commercializzati e l'ottenimento di marchi ambientali di prodotto Ecolabel, EPD, Remade in Italy.
BENEFICIARI	Imprese di tutti i settori economici e dimensioni con sede legale e/o unità operativa destinataria dell'investimento nel territorio della provincia di Ravenna e iscritte nel Registro Imprese di Ravenna. Sono escluse le unità operative classificate come deposito e magazzino.
AZIONI AMMESSE A CONTRIBUTO	<p>A) SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE: Conseguimento della certificazione ISO 14001 dell'impresa da parte di Enti Terzi accreditati, o registrazione presso il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit – Sezione EMAS, in conformità al Regolamento CE n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009.</p> <p>B) SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE: Conseguimento della certificazione di conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale alla norma SA 8000/2001, o dello stato di applicant, rilasciata da ente di certificazione accreditato dal SAI – Social Accountability International.</p> <p>C) MARCHI DI QUALITÀ ECOLOGICA Ottenimento del marchio di qualità ecologica ECOLABEL presso il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit – Sezione ECOLABEL, in conformità al Regolamento C.E. n. 66/2010, del marchio EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto - ISO/TR 14025:2000) a seguito di valutazione da parte di un ente terzo accreditato e del marchio Remade in Italy accreditato da Accredia.</p> <p>D) EFFETTUAZIONE DI ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA) Esecuzione di analisi del ciclo di vita (LCA) inerenti a prodotti realizzati o commercializzati con conseguente ottenimento della certificazione da parte di un ente terzo accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO 14040.</p>

<p><i>SPESE AMMISSIBILI</i></p>	<p>Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, con riferimento, esclusivamente, a certificazioni e marchi ottenuti per la prima volta; non saranno infatti ammesse spese connesse a rinnovi:</p> <p>spese di formazione del personale; spese di consulenza; spese per la certificazione, registrazione o relative al rilascio della concessione del marchio ecologico</p> <p>Tali spese non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti a obblighi di legge (esempio: adeguamento alle normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, alla normative poste a tutela dell'ambiente, ecc.). La correlazione delle spese rispetto agli obiettivi del presente regolamento deve essere evidenziata dalle causali delle copie delle fatture.</p> <p>Le spese dovranno essere sostenute nei 15 mesi precedenti la data di partenza della validità della certificazione/marchio ottenuta (farà fede per il calcolo la data della fattura di spesa).</p>
<p><i>AGEVOLAZIONE</i></p>	<p>I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili e regolarmente documentate, fino ad un massimo di € 3.000 per ciascun beneficiario.</p> <p>I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta del 4% ai sensi dell'art.28 comma 2 del DPR 600/73.</p> <p>I contributi concessi non sono cumulabili con altri contributi/aiuti pubblici di qualsiasi natura aventi oggetto le stesse spese.</p>
<p><i>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</i></p>	<p>E' consentita la presentazione di una sola domanda a valere sul presente regolamento da parte della medesima impresa.</p> <p>Le domande di contributo devono essere inviate entro 45 gg. dall'emissione della certificazione/marchio.</p> <p>Per le certificazioni /marchi ottenuti nel periodo 1 gennaio - 2 maggio 2018 le domande potranno essere inviate entro le ore 12 del 15 giugno 2018.</p>
<p><i>LINK CCIAA DI RAVENNA PER ULTERIORI INFORMAZIONI</i></p>	<p>http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-impreseregolamento-per-la-concessione-di-contributi-alle-pmi-per-ladozione-di-sistemi-di-aziendale-emas-sa8000-e-per-lottenimento-del-marchio-ecolabel-europe%20SFP%202018</p>
<p><i>INFO</i></p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimioromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>

OGGETTO: CCIAA RAVENNA – BANDO SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE 2018

OGGETTO	<p>La Camera di Commercio di Ravenna sostiene la creazione di nuove imprese attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a fronte delle spese sostenute per l'avvio dell'attività.</p> <p>Per l'anno 2018 sono previste 2 finestre per la presentazione delle domande di contributo.</p> <p>una che va dal 2.5.2018 al 31.07.2018 relativa alle imprese che si sono attivate nel 1° semestre 2018;</p> <p>l'altra che va dal 01.08.2018 al 31.01.2018 per le imprese che si sono attivate nel 2° semestre 2018.</p> <p>L'istruttoria e la graduatoria avverranno su base annuale.</p>
BENEFICIARI	<p>MPMI di tutti i settori economici, iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Ravenna e che abbiano avviato la loro attività nel periodo 01/01/2018 - 30/06/2018.</p> <p>Alla data di presentazione della domanda le imprese dovranno risultare già iscritte e attive.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Le spese ammissibili dovranno risultare chiaramente identificabili in fattura con specifica voce descrittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa; - acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi; - automezzi nuovi; - impianti generali; - quote iniziali del contratto di franchising; - acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti all'attività dell'impresa (escluso canoni abbonamento); - acquisto di hardware (escluse spese per smartphone e cellulari); - registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze specialistiche; - spese di pubblicità limitatamente ai seguenti casi: messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google AdWords (costi di pubblicazione inclusi); - spese per la realizzazione di materiale promozionale limitatamente ai seguenti casi: brochure, deplianti, cataloghi, gadget; - spese per la realizzazione del sito d'impresa, esclusi i costi dei successivi interventi di restyling; - ricerche di mercato relative all'analisi di settore e ai potenziali segmenti di mercato; - consulenza e servizi specialistici nelle seguenti aree: marketing, logistica, produzione, personale, organizzazione e sistemi informativi, economico-finanziaria, contrattualistica, acquisizione di servizi di mentoring.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	<p>Il contributo erogabile è pari al 50% dell'ammontare complessivo delle spese ammesse (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino a un massimo di 5.000 euro. Potranno comunque beneficiare del contributo solo i progetti d'impresa il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 5.000 euro.</p> <p>I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta del 4% ai sensi dell'art.28 comma 2 del DPR 600/73.</p>
LINK CCIAA DI RAVENNA PER ULTERIORI INFORMAZIONI	<p>http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-alle-imprese/bando-per-la-concessione-di-contributi-per-la-creazione-di-nuove-imprese-anno-2018</p>
INFO	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>

OGGETTO: **REGIONE EMILIA ROMAGNA – BANDO SOSTEGNO INVESTIMENTI PRODUTTIVI – SCADENZA 26 GIUGNO 2018 (PRIMA FINESTRA)**

OGGETTO	Scopo del bando è quello di favorire la realizzazione di progetti di investimento finalizzati ad accrescere la competitività e l'attrattività del sistema produttivo, anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile, e a favorirne i percorsi di consolidamento e diversificazione.
BENEFICIARI	Le PMI operanti nei settori di attività economica Ateco 2007 della Strategia di specializzazione Intelligente (S3) indicati nell'allegato 1 al bando e coerenti con le finalità dello stesso.
AGEVOLAZIONE	Contributi a fondo perduto (20%) della spesa ammissibile, a fronte di investimenti realizzati tramite il ricorso a finanziamenti a medio/lungo termine erogati dal sistema bancario e creditizio e in sinergia con gli interventi di garanzia diretta da parte del sistema regionale dei confidi e con controgaranzia di Cassa Depositi e Prestiti (Fondo EuReCa). Il contributo è aumentato del 5% per progetti: - che prevedono un incremento occupazionale; - presentati da imprese femminili e/o giovanili; - presentati da imprese con rating di legalità. Il contributo è aumentato di un ulteriore 10% nel caso in cui le sedi operative o unità locali oggetto degli interventi siano localizzate nelle aree montane della Regione. <u>L'importo massimo del contributo è di € 150.000</u>
PREMIALITA' DEL 10%	Nel bando è stata inserita inoltre la possibilità di ottenere una premialità pari al 10% per i progetti presentati dalle imprese localizzate nelle aree 107.3.c. a condizione che tale premialità sia inserita nei criteri di priorità dal Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014/2020. Le aree 107.3.c sono le seguenti: Piacenza (in parte), Monticelli d'Ongina, Caorso, Ferrara (in parte), Masi Torello, Ostellato, Comacchio.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Annualità 2018 € 14.780.824,00 Annualità 2019 € 7.686.318,00
SPESE AMMISSIBILI	a) acquisto di macchinari, beni strumentali, attrezzature, impianti funzionali alla realizzazione del progetto, comprese soluzioni che consentano un miglioramento dell'efficienza energetica; b) acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how atte ad ottimizzare i processi produttivi industriali; c) acquisto di hardware, software, licenze per l'utilizzo di software, servizi di cloud computing; d) spese per opere murarie ed edilizie strettamente connesse alla installazione e posa in opera dei macchinari, beni strumentali,

	<p>attrezzature e impianti (max 5% della somma delle spese indicate alle lettere a, b, c);</p> <p>e) acquisizioni di servizi di consulenza specializzata per la realizzazione del progetto e per la presentazione e gestione della domanda di contributo. (max 15% della somma delle spese indicate alle lettere a, b, c, d).</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico che, attraverso un complessivo ammodernamento degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, siano idonei a favorire l'innovazione di processo, di prodotto o di servizio e abbiano ricadute positive su uno o più dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il miglioramento dei tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti; • il supporto all'adozione delle tecnologie abilitanti nei processi produttivi; • la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi, anche attraverso: interventi di riduzione del consumo di materie prime ed altre risorse; interventi di riduzione dei consumi energetici aziendali; interventi di riduzione dell'impiego di sostanze pericolose; interventi di riduzione di rifiuti; interventi di riduzione delle emissioni inquinanti; interventi che favoriscano il reimpiego, degli scarti di produzione; il miglioramento della sicurezza delle imprese e dei luoghi di lavoro. <p>Gli interventi agevolabili devono essere effettuati in una o più sedi operative o unità locali localizzate nel territorio della Regione Emilia-Romagna con uno dei codici Ateco 2007 della Strategia di specializzazione Intelligente (S3), primari o secondari indicati, nell'allegato 1 al bando.</p> <p>Non sono ammissibili interventi che hanno ad oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di energia, anche da fonte rinnovabile.</p>
IMPORTO DEL PROGETTO	I progetti dovranno avere una dimensione di investimento compresa tra € 40.000,00 e € 500.000,00 .
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Bando a sportello con valutazione continua e chiusura anticipata in caso di esaurimento risorse.
TERMINI DI PRESENTAZIONE	<p>1° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 9 maggio 2018 alle ore 13.00 del giorno 26 giugno 2018.</p> <p>2° FINESTRA: dalle ore 10.00 del giorno 4 settembre 2018 alle ore 13.00 del giorno 28 febbraio 2019.</p>
REALIZZAZIONE E CONCLUSIONE DEI PROGETTI	<p>Domande 1° finestra: dalla data di presentazione della domanda ed entro 10 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo.</p> <p>Domande 2° finestra: dal 1 gennaio 2019 ed entro 10 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo e non oltre la data del 31/12/2109.</p>

TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE	Domande 1° finestra: a partire dal 1 maggio 2019 ed entro e non oltre il 30 settembre 2019, e comunque entro e non oltre i 2 mesi successivi alla scadenza dei 10 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Domande 2° finestra: a partire dal 1 ottobre 2019 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2020, e comunque entro e non oltre i 2 mesi successivi alla scadenza dei 10 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n° 437 del 26 marzo 2018.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.

OGGETTO: SABATINI TER – ACQUISTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI – REQUISITI

OGGETTO	Le imprese che hanno già richiesto di finanziare con la Sabatini un impianto fotovoltaico potrebbero vedersi recapitare un preavviso di revoca, motivato dal cambio in corsa di parere. Chi, invece, è intenzionato a presentare domanda dovrà fare attenzione a rispettare i requisiti aggiuntivi richiesti per finanziare l'impianto fotovoltaico.
VECCHIO PARERE	<p>6.2: E' ammissibile l'acquisto di un impianto fotovoltaico?</p> <p>L'acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall'art. 2424 c.c.(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - p.to 6 circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).</p>
NUOVO PARERE	<p>6.2: E' ammissibile l'acquisto di un impianto fotovoltaico?</p> <p>Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto fotovoltaico, per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia l'acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all'attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento. Ciò premesso, l'acquisto di un impianto fotovoltaico è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall'art. 2424 c.c.</p>
NOVITA'	Il MISE conferma il via libera per il finanziamento degli impianti fotovoltaici laddove l'impresa che presenta domanda svolga attività di produzione di energia ; in questo caso, non sono richiesti particolari requisiti di progetto, se non quelli già esplicitati dalla normativa. La novità riguarda le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia , per le quali, secondo il nuovo parere, l'acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all'attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento. A margine rimane confermato il primo parere rilasciato dal Ministero, il quale prevedeva che l'acquisto di un impianto fotovoltaico fosse considerato come spesa ammissibile alle agevolazioni laddove rientrasse nel concetto di impianti: macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, e

	<p>attrezzature varie classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall'art. 2424 c.c. Le imprese quindi, a parere del Ministero, possono finanziare l'acquisto di un impianto fotovoltaico attraverso la Sabatini ter solo se tale impianto è inserito nel complesso di un piano di investimenti in beni strumentali. Diversamente, se l'impresa acquista un impianto fotovoltaico, ma non prevede ulteriori investimenti in beni strumentali, non è possibile ottenere l'agevolazione.</p>
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	FAQ Mise 9 febbraio 2018.
<i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i>	Confimi Romagna News n° 8 del 30 marzo 2018.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini</i> – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: PATENT BOX 2018 – NUOVE MODALITA' DI OPZIONE**OGGETTO**

Nel 2018 le imprese interessate a beneficiare del patent box devono fare i conti con le nuove modalità di opzione per il regime di detassazione parziale dei redditi derivanti dallo sfruttamento, diretto o indiretto, di beni immateriali qualificati.

A partire dal periodo d'imposta 2017, infatti, l'esercizio dell'opzione si effettua a consuntivo nel modello di dichiarazione dei redditi. In caso di utilizzo diretto del bene immateriale è, inoltre, necessario attivare una procedura di ruling con l'Agenzia delle Entrate.

**NORMATIVA
ATTUALE**

L'art. 1, commi 35-45, della Legge n. 190/2014, ha introdotto nell'ordinamento un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di alcune tipologie di **beni immateriali**, conseguiti da società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

Nello specifico, l'agevolazione consiste in una **detassazione nella misura del 50%** (ridotta al 30% per il periodo d'imposta 2015 e al 40% per il 2016) del reddito derivante dall'utilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni, modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, giuridicamente tutelabili.

L'opzione per il regime di favore è valida per **cinque periodi d'imposta** ed è irrevocabile e rinnovabile. Il D.M. 28 novembre 2017 ha adeguato le disposizioni attuative dell'agevolazione alle novità introdotte dall'art. 56 del D.L. 50/2017 che ha previsto l'esclusione dei **marchi d'impresa** dall'ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal 2017. L'art. 13 del D.M., tuttavia, fa salve le opzioni sui marchi d'impresa esercitate in precedenza, che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza.

**NUOVE MODALITA'
DI OPZIONE**

Dall'esercizio 2017, come già accennato, l'opzione per il regime di tassazione in oggetto **non deve** essere più **trasmessa telematicamente** con apposito modello, bensì va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio a partire dal quale si intende aderire (**modello redditi 2018**).

La questione si complica qualora l'applicazione del regime di favore sia subordinato all'attivazione della **procedura di ruling** con l'amministrazione finanziaria. In tal caso, infatti, affinché l'opzione sia valida, la richiesta di attivazione della procedura di accordo preventivo con l'amministrazione finanziaria deve essere presentata nell'anno di riferimento. Pertanto coloro che volevano aderire al regime di detassazione a partire dal 2017, dovevano inviare l'istanza di ruling entro il 31 dicembre 2017. Viceversa per coloro che non hanno l'obbligo di presentare istanza di ruling, sarà sufficiente indicare l'adesione nella dichiarazione dei redditi. In caso di **utilizzo diretto del bene**, l'istanza deve essere indirizzata, in carta libera a mezzo raccomandata A/R, all'Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle Entrate. Entro **120 giorni** dalla presentazione dell'istanza di ruling per il patent box le imprese devono fornire all'Agenzia delle Entrate la **documentazione integrativa** (documentazione di supporto e memoria integrativa), che varia in base alla tipologia di ruling.

L'impresa deve fornire documentazione atta a **individuare** analiticamente i **beni immateriali** dal cui utilizzo deriva la produzione della quota di reddito di impresa agevolabile, nonché indicare dettagliatamente il vincolo di complementarità, qualora esistente, tra i beni immateriali dal cui utilizzo diretto deriva la produzione della quota di reddito di impresa agevolabile. È inoltre necessario descrivere l'**attività di ricerca e sviluppo** svolta. Nella documentazione è altresì necessario descrivere dettagliatamente i **metodi** e i **criteri di calcolo** del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, dei beni, nonché le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.

**NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

Legge n° 190/2014;
D.M. 28 novembre 2017.

INFO

L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (**Dott. Claudio Trentini** – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: IL NUOVO “BONUS VERDE”Riferimenti: **Art. 1, commi da 12 a 15, Legge n. 205/2017**

Con la Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una nuova detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute, dal 1.1 al 31.12.2018, nel limite massimo di 5.000 euro, per interventi di “sistemazione a verde” e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, il che si traduce in una detrazione massima annuale di 180 euro.

Considerando che la norma è molto generica e che ha già generato molti dubbi, ci si aspettano ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’agevolazione in esame:

- consiste in una **detrazione ai fini IRPEF (non spetta quindi ai soggetti IRES)**. Tra i soggetti Irpef possibili fruitori della detrazione in esame, oltre alle persone fisiche “privati”, si ritiene possano essere ricompresi anche gli imprenditori individuali, le società semplici e le società di persone con riferimento all’immobile **che non rappresenta un bene strumentale o un bene merce**, ma un **immobile “patrimonio”** che concorre alla formazione del reddito secondo le regole dei redditi fondiari. Tale previsione dovrà essere confermata dall’Agenzia delle Entrate;
- è fruibile dal **proprietario, nudo proprietario, titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione), detentore (inquilino, comodatario)** dell’immobile sul quale sono effettuati i nuovi interventi agevolati **che sostiene effettivamente la spesa**. Rimane da chiarire se la nuova detrazione potrà essere fruita anche dai familiari conviventi di chi ha sostenuto la spesa;
- è riconosciuta per gli interventi agevolabili effettuati su aree scoperte private pertinenza di un **edificio esistente**. Ciò porta a ritenere non agevolabili le spese sostenute per la “sistemazione a verde” in fase di costruzione di un nuovo immobile;
- spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali**;
- è ridotta alla metà se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio di arti o professioni, ovvero all’esercizio di un’attività commerciale.

Tipologia di interventi agevolabili

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute per:

- **“sistemazione a verde”** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.**

Considerate la genericità della definizione delle tipologie di interventi agevolabili, e delle loro diverse possibili interpretazioni, soprattutto con riferimento alla “sistemazione a verde”, si attendono ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate circa quali siano, nella pratica, gli interventi agevolati.

Nel corso di Telefisco 2018 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non sono agevolabili le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti. L’Agenzia ha infatti specificato che la detrazione riguarda **interventi straordinari di “sistemazione a verde”**, con

particolare riferimento alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere e tipo. Secondo tale indicazione, sarebbero agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella "sistemazione a verde" ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente. Se sostenuta nell'ambito di tali interventi straordinari anche la spesa per la collocazione di piante in vasi può risultare agevolabile.

Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che non sono agevolabili i lavori in economia. Ciò in quanto la detrazione riguarda gli interventi straordinari di "sistemazione a verde" nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

AMMONTARE E FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE

La nuova detrazione IRPEF spettante è pari al **36% della spesa sostenuta, nel limite massimo di spesa pari a 5.000 euro per ogni unità immobiliare oggetto di intervento.**

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, la spesa massima agevolabile è pari a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo e, nel caso di interventi di "sistemazione a verde" eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali, il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5.000 euro ciascuno.

Il pagamento deve essere effettuato **dall'1.1 al 31.12.2018** e deve avvenire **con strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni (assegno, bancomat, carta di credito, bonifico ordinario).

La detrazione deve essere **ripartita in 10 rate annuali** di pari importo, con un ammontare massimo, fruibile in ciascun anno, pari a 180 euro (5.000 x 36% / 10).

Si precisa inoltre che:

- in caso di cessione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata passa all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti;
- in caso di decesso dell'avente diritto, la detrazione non utilizzata si trasmette all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.



DISPONIBILITÀ DI NEOLAUREATI PER TIROCINIO FORMATIVO

Si è concluso il primo progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna, tramite le risorse dal FSE , finalizzato ad accelerare la transizione dal percorso universitario al mondo del lavoro di giovani laureandi o neolaureati dell'Università di Bologna, Polo didattico di Ravenna.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Flaminia, Comune di Ravenna, CCIAA di Ravenna, alcune primarie aziende del territorio, nonché con UNIBO.

Al termine di una fase di orientamento e di sviluppo delle competenze trasversali, e della frequenza del corso sulla "sicurezza sui luoghi di lavoro – alto rischio (16 ore)", ora i partecipanti sono disponibili per effettuare un tirocinio formativo regolamentato dalla Legge Regionale in materia.

A tal fine, auspicando di fare cosa gradita, alleghiamo l'elenco dei nominativi con i relativi titoli di studio e le competenze linguistiche possedute. Ci preme evidenziare che si tratta di giovani che hanno già fatto esperienze all'estero, che in molti casi si sono laureati con il massimo dei voti e che hanno svolto attività integrative volte a specializzare la propria formazione universitaria. Pertanto suggeriamo a chi fosse interessato di contattarci per visionare il CV completo ed eventualmente fissare un appuntamento per un colloquio conoscitivo.

SVILUPPO PMI srl si occuperà, senza alcun costo in capo all'azienda, della pratica di attivazione del tirocinio; l'azienda dovrà riconoscere al tirocinante una indennità mensile (min. 450,00 euro mensili) e dovrà attivare le coperture assicurative (INAIL e ass. privata).

Per informazioni:

Dott.ssa Monica Morelli – email mmorelli@sviluppopmi.com – tel. 0544/280280.

PARTECIPANTI UNILAV 1		PROGETTO		
COGNOME	NOME	TITOLO DI STUDIO	LINGUE	LIVELLO
NERI	MARTINA	Beni culturali (trien.)	INGLESE/SPAGNOLO	B1/A2
ROSSI	ILENIA	Scienze della comunicazione (trien.)	INGLESE/SPAGNOLO	B2/B2
PEDULLI	CECILIA	Tecnologie per la conservazione ed il restauro (trien.) Science for the Conservation-Restoration of Cultural Heritage (spec.)	INGLESE	B1
VESPASIANO	ELIANA ROBERTA	Beni Culturali - Operatore dei beni culturali	INGLESE/FRANCESE	A2/A1
D'AMICO	MARIANNA	Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Urbani (Magistrale)	INGLESE	B1
GHETTI	GIAMMARCO	Giurisprudenza (magistrale)	INGLESE	A2
SGRO'	ENRICO	Giurisprudenza (magistrale)	INGLESE	B1
SLUTU	FEODORA	Psicologia (trien.) e Assistente Sociale (trien.)	MOLDAVO/ ITALIANO/RUSSO/RUMENO/ FRANCESE	L. MADRE/ C2/C2/C2/A2
ACQUESTA	PAOLA	Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo (trien.) Tutela dei Diritti Umani (magistrale)	INGLESE/FRANCESE/PORTOGHESE	C1/B1/A2
ALESSANDRI	ALBERTO	Beni cultrali (trien.) Scienza del libro e del documento (magistrale)	INGLESE	B1
BONOMI	ELISABET	Biologia marina (magistrale)	INGLESE/SPAGNOLO	B2/C2
CANTERGIANI	ELISA	Scienze della cultura (trien.) Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia,tutela e valorizzazione (magistrale)	INGLESE	C1
SAGGI	FILIPPO	Scienze filosofiche (magistrale)	INGLESE/FRANCESE	A1/A1
ZEDDA	VALENTINA	Beni Culturali indirizzo Archivistico (trien.) Scienze del libro e del documento (magistrale)	INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO	B1/B2/A1
ALDEA	IULIA ANDREEA	Giurista d'Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche	RUMENO/ITALIANO/INGLESE/ FRANCESE	L. MADRE/ C2/A2/A2
RODRIGUEZ CARMONA	ANABEL	Sociologia (Messico) - Cooperazione Internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali	SPAGNOLO/ITALIANO/INGLESE	L. MADRE/C2/B1
DAMIANO	GIADA	Giurista d'impresa e delle pubbliche amministrazioni, indirizzo contratti, impresa e trasporti	INGLESE	B1
GRECO	FRANCESCO	Scienze e tecnologie per l'ambiente (trien.) Analisi e gestione dell'ambiente (spec.)	INGLESE/SPAGNOLO/PORTOGHESE	B2/C1/B1
GUAZZOLINI	SARA	Giurisprudenza (magistrale)	INGLESE	A2
LO CERTO	ALBERTA	Beni culturali (triennali)	INGLESE/SPAGNOLO/FRANCESE	B2/B2/A2
MARTINELLI	NICOLA	Biotecnologie (trien.)- Biologia marina (magistrale)	INGLESE	B2
PAPPI	LORENZO	Scienze e tecnologie chimiche	INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO	C1/B1/B1
PLAZZI	ALESSANDRO	Ingegneria edile (trien.) Ingegneria dei Processi e dei Sistemi Edilizi (magistrale)	INGLESE/TEDESCO/FRANCESE/ PORTOGHESE	B2/A1/A2/A1
PROVENZANI	GWENDALIN E GIUSY	Biologia marina (magistrale)	INGLESE/SPEGNOLO	B1/C1

OGGETTO: **CONTRATTO DI RETE, DISTACCO E CODATORIALITÀ - INDICAZIONI DELL'ISPettorATO NAZIONALE DEL LAVORO CIRCA L'ESTERNALIZZAZIONE ILLECITA DEI DIPENDENTI**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha ricevuto segnalazioni riguardanti annunci pubblicitari che propongono il ricorso a “**sistemi di esternalizzazione dei dipendenti**” attraverso l'utilizzo, in violazione delle normative di riferimento, del distacco (CONFIMI RAVENNA NEWS 22/2014) e della codatorialità nell'ambito di “contratti di rete” (CONFIMI RAVENNA NEWS 15/2013), come sotto definiti, e nei quali vengono evidenziati “forti vantaggi” di natura economica di cui beneficerebbero le imprese, ossia:

- la mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa;
- “l'utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale”;
- la “assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati”;
- il “lavoro straordinario/festivo senza maggiorazioni”;
- la corresponsione al dipendente in malattia della sola quota che rimborsa l'INPS e maggiore “flessibilità” nella chiusura dei rapporti con i lavoratori non più “graditi” mediante semplice comunicazione.

Al fine di contrastare tali fenomeni – **finalizzati a trarre vantaggi economici attraverso un'evidente violazione di diritti fondamentali dei lavoratori, dando luogo a ipotesi di somministrazione e distacco illeciti** –, con la circolare 7/2018 l'INL ha riepilogato le disposizioni vigenti in materia e fornito le seguenti indicazioni.

Con il **contratto di rete** più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (art. 3, comma 4-ter del d.l. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009).

Sotto il profilo soggettivo, il contratto in esame può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese e, di conseguenza, non possono partecipare soggetti non qualificabili come imprenditori ai sensi dell'art. 2082 del Codice civile (per es. professionisti e associazioni).

In relazione all'oggetto del contratto, lo stesso può riguardare lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, fino a ricomprendere lo svolgimento in comune di “una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.

Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi della normativa sopra richiamata (d.l. n. 5/2009), l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 del Codice civile (art. 30, comma 4-ter del d.lgs. 276/2003). Inoltre **per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. A differenza di quanto previsto al primo comma del medesimo art. 30** – in forza del quale, per la legittimità dell'utilizzo del distacco (tout court), è necessario riscontrare la sua temporaneità e l'interesse del

distaccante –, l'interesse del distaccante consegue "automaticamente" alla costituzione di una rete tra imprese.

Il contratto, inoltre, può prevedere specifiche clausole volte a disciplinare la "codatorialità" dei dipendenti di una o più imprese appartenenti alla rete stessa.

Tuttavia, affinché tali effetti – l'automaticità dell'interesse al distacco e la messa a "fattor comune" dei dipendenti attraverso la codatorialità – si producano nei confronti dei terzi, ivi compresi i lavoratori, è necessario che si proceda preventivamente all'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese (art. 3, comma 4-quater del d.l. 5/2009). **Il personale ispettivo dovrà quindi verificare, innanzitutto, l'esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o co-datori) e che lo stesso sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese** (circ. 35/2013 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - CONFIMI RAVENNA NEWS 20/2013).

Nel caso in cui il contratto di rete preveda la codatorialità nei confronti di tutti o di alcuni dei dipendenti di ciascuna impresa, tale circostanza deve risultare dallo stesso contratto, così come *«deve risultare dal contratto la "platea" dei lavoratori che vengono, in questo modo, messi "a fattor comune" al fine di collaborare agli obiettivi comuni.»*. Tali lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante l'assolvimento dei relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro Unico del Lavoro) da una delle imprese partecipanti, anche laddove si tratti di socio di cooperativa.

La codatorialità è disciplinata dalle medesime disposizioni in materia di distacco, ivi comprese quelle concernenti le forme di tutela del lavoratore distaccato di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 30. Per tale motivo, deve ritenersi che anche il richiamo alla disciplina del distacco contenuto nell'art. 3, comma 6 del d.lgs. 81/2008 operi nell'ambito dei contratti di rete, tanto per il lavoratore distaccato quanto per il lavoratore in regime di codatorialità: **il lavoratore ha quindi diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all'assunzione**, anche nell'eventualità in cui sia una società cooperativa.

Le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa "a fattor comune" dei lavoratori interessati. I firmatari del contratto di rete sono infatti tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2 del d.lgs. 276/2003; questo principio, peraltro, è stato recentemente esteso dalla Corte Costituzionale (sentenza 254 del 6/12/2017) anche a fattispecie diverse da quelle dell'appalto, al fine dichiarato di "evitare il rischio che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale". A tal riguardo si evidenzia che assumono rilevanza anche quelle omissioni contributive che derivino dall'applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore secondo quanto previsto dell'art. 1, comma 1 del d.l. 338/1989.

OGGETTO: **DIFFERIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PER FERIE COLLETTIVE - DOMANDA (TELEMATICA) ENTRO IL 31 MAGGIO 2018**

I comitati provinciali dell'INPS hanno la facoltà di concedere il differimento degli adempimenti contributivi a causa della chiusura degli uffici per ferie collettive; a tal fine, il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta – che può essere accolta relativamente agli adempimenti contributivi di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi – entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato in unica soluzione:

- tassativamente entro il giorno indicato nell'autorizzazione dell'Istituto di previdenza, con applicazione dell'interesse di differimento, pari al 6,00% dal 16 marzo 2016 (circolare INPS 49/2016 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 8/2016);
- avendo cura di registrare l'importo nella denuncia retributiva e contributiva mensile UNIEMENS nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>, con la causale "D 100" - "Interessi differimento" (nessun dato deve essere indicato in "N. Dipendenti", "N. Giornate", "Retribuzioni").

La richiesta di differimento deve essere presentata solo tramite il canale telematico disponibile sul sito www.inps.it, accessibile mediante PIN (messaggio INPS n. 8609/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE 10/2012).

Il consiglio di amministrazione dell'INPS, pur confermando al 31 maggio di ogni anno il termine di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro, ha a suo tempo concesso ai comitati provinciali la facoltà di autorizzare al differimento contributivo anche quelle aziende che, trovandosi in situazioni particolari, non rispettino tale scadenza.

In caso di reiezione della domanda di differimento è possibile presentare istanza di riesame al consiglio di amministrazione dell'INPS, per il tramite della sede provinciale. L'autorizzazione al differimento non ha comunque carattere vincolante: il datore di lavoro può quindi scegliere di provvedere al versamento dei contributi entro la normale scadenza o, visto l'alto tasso di interesse, pagarli anche prima del termine concesso.

OGGETTO: **DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DELLA RETRIBUZIONE/DEL COMPENSO (INCLUSI GLI ACCONTI) - IN VIGORE DA LUGLIO 2018**

Giova rammentare che, in base a quanto previsto dall'art. 1, commi da 910 a 913 della legge 205/2017, dal prossimo 1 luglio (CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2018):

- a) **i datori di lavoro/i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione/il compenso ai lavoratori “per mezzo di denaro contante”**, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Per rapporto di lavoro si intende quello:
- subordinato di cui all'art. 2094 del Codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto;
 - originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 142/2001;
- b) **i datori di lavoro/i committenti dovranno invece corrispondere la retribuzione/il compenso ai lavoratori, compresi eventuali acconti**, attraverso una banca o un ufficio postale, **con uno dei seguenti mezzi**:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
 - strumenti di pagamento elettronico;
 - pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
 - emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni;
- c) **la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione/del compenso**;
- d) nei confronti del datore di lavoro/committente che violi le disposizioni sopra indicate, troverà applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

OGGETTO: **IMPRESE CON OLTRE 100 DIPENDENTI – DISPONIBILE LA PROCEDURA TELEMATICA PER L’INVIO (ENTRO IL 30 GIUGNO 2018) DEL RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE NEL BIENNIO 2016/2017**

Con un comunicato del 30 aprile scorso, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che, da tale giorno, è possibile, per le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti, inviare telematicamente il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, utilizzando l’apposita procedura informatica disponibile sul proprio portale istituzionale (CONFIMI ROMAGNA NEWS 9/2018).

Per accedervi è necessario possedere “SPID” (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, in alternativa, le credenziali di accesso al sito www.cliclavoro.gov.it.

Per il biennio 2016-2017, la scadenza per l’invio del rapporto è stata fissata al 30 giugno 2018 (ben oltre, quindi, la data del 31 maggio 2018 anticipata dalla Regione Emilia-Romagna - CONFIMI ROMAGNA NEWS 9/2018).

Per accedere all’applicativo e alla “guida alla compilazione” è possibile cliccare sul seguente collegamento:

<https://servizi.lavoro.gov.it/equalmonitor>

OGGETTO: **TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO – INDICAZIONI OPERATIVE DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA E IPOTESI DI RICONDUZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

Con l’acclusa circolare n. 8/2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo - CONFIMI RAVENNA NEWS 6/2014), al fine di individuare possibili fenomeni di elusione della normativa regionale (*) di riferimento, con conseguente riconduzione del tirocinio al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: l’attività del tirocinante deve essere infatti funzionale al suo apprendimento e alla sua formazione – con l’obiettivo di migliorarne l’occupabilità e facilitarne la transizione verso il mercato del lavoro – non già all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

Si ritiene utile segnalare che, in aggiunta a quelle di natura “formale” (quali l’attivazione di tirocini in numero superiore a quanto previsto dalle disposizioni legali, l’assenza di una convenzione tra soggetto ospitante e soggetto promotore, l’assenza di un piano formativo etc.), con la citata circolare l’INL ha individuato, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi di violazione della normativa regionale che comportano la riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato:

- **tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto del tutto elementari e ripetitive;**
- **tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;**
- **tirocinio attivato per sopperire a esigenze organizzative del soggetto ospitante; ciò può verificarsi, per es., quando il buon andamento dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all’interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest’ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non complementare all’organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito;**
- **tirocinio attivato con una persona che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;**
- **un tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;**
- **impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel piano formativo in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto;**
- **difficoltà tra quanto previsto dal piano formativo in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;**
- **corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel piano formativo.**

(*) L’art. 117, comma 4 della Costituzione attribuisce alle Regioni competenza legislativa esclusiva in materia.

Ai fini dell'eventuale riqualificazione del tirocinio dovrà **altresì** essere **considerato**, anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, **l'assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per i dipendenti**, con particolare riferimento alla **gestione delle presenze e all'organizzazione dell'orario** – a titolo di esempio, la sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie, l'organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante faccia parte di una “squadra” di lavoro – o all'imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.



CIRCOLARE N. 8/2018

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

*All'INPS
Direzione centrale entrate e recupero crediti*

*All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo*

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: tirocini formativi e di orientamento – indicazioni operative per il personale ispettivo.

La Commissione Centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, riunitasi lo scorso 8 febbraio, ha inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l'attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'anno 2018.

Al riguardo, appare opportuno fornire indicazioni operative che, alla luce dell'adozione delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017, possano essere utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurricolari.

Va premesso che la programmazione di tali interventi presuppone l'attivazione di **apposite sinergie con i competenti uffici della Regione**. Ciò al fine di individuare, attraverso l'analisi dei dati disponibili, possibili fenomeni di elusione quali, ad esempio, **il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l'attivazione di un numero dei tirocini particolarmente elevato in rapporto all'organico aziendale**.

Nuove linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento

Come anticipato, in data 25 maggio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le nuove *“linee guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento”* che hanno inteso aggiornare ed integrare il contenuto delle linee guida approvate il 24 gennaio 2013 e superare le criticità emerse nei primi anni di

attuazione delle discipline regionali.

Peraltro, le linee guida del 2017 tengono conto della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014, che definisce a livello europeo il tirocinio come *“un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”*.

Oggetto delle nuove linee guida sono, unicamente, i **tirocini cosiddetti extracurricolari** (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), mentre sono esclusi i tirocini curriculari, i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, che sono regolati dall’accordo 99/CSR del 5 agosto 2014.

Inoltre, resta ferma la speciale disciplina, attualmente vigente, in tema di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale, professionale e/o dai servizi sanitari, che sono regolati dall’accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015.

Va tuttavia ricordato che, in materia, le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in forza dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, come peraltro ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 287/2012 e che, allo stato attuale, non tutte le Regioni hanno recepito i contenuti delle linee guida adottate nel 2017 in Conferenza Stato/Regioni (fra quelle che hanno provveduto Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Marche Piemonte, Liguria, Molise e Provincia autonoma di Trento). Pertanto, per le Regioni che non hanno ancora provveduto, la disciplina di riferimento resta quella adottata a seguito dell’approvazione delle linee guida del 2013.

Ciò premesso, **le presenti indicazioni hanno una valenza orientativa dell’attività di vigilanza e sono finalizzate ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.**

Riqualificazione del rapporto di tirocinio

L’attività di vigilanza in materia è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti – benché finalizzata all’apprendimento *on the Job* – può presentare aspetti coincidenti con i profili dell’eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. È pertanto necessario che la verifica ispettiva **valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.**

Sotto tale profilo, quindi, può risultare dirimente anche la verifica dell’osservanza della normativa regionale, nel cui ambito viene svolto il tirocinio tenendo presente che la stessa potrebbe anche discostarsi dai principi stabiliti dalle linee guida adottate in Conferenza Stato/Regioni nel 2017.

In termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

A titolo esemplificativo possono ricorrere le seguenti ipotesi di violazione della normativa regionale:

- tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
- tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale e che, esemplificando, le linee guida indicano al punto 1 lettere da a) ad e) (soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati);
- tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
- tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;
- totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- totale assenza di PFI;
- coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
- tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell'unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all'interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest'ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un'attività essenziale e non complementare all'organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito;
- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;
- tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito *ex lege*;
- impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l'arco temporale di svolgimento del rapporto. La sistematicità, a titolo esemplificativo, può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI;
- difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
- corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.

Appare, quindi, evidente che l'attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l'assenza di uno degli elementi essenziali – quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale – come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, **si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro.**

Allo stesso modo, anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà, ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro,

l'assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all'organizzazione dell'orario (si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all'organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri "team" di lavoro), oppure l'imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.

Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, invece peculiari conseguenze sanzionatorie. In tali casi, infatti, la prosecuzione di fatto del rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto *ex lege*, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l'applicazione della maxisanzione.

Nel caso in cui, diversamente, il superamento della durata del tirocinio prevista nel PFI risulti comunque inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta ad una semplice proroga eventualmente sanzionabile solo ai sensi dell'articolo 9 bis D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).

Apparato sanzionatorio regionale

Le linee guida del 2017 hanno previsto la possibilità di recepire uno specifico apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale.

In proposito è prevista l'**intimazione alla cessazione del tirocinio**, pena l'interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le seguenti violazioni definite non sanabili relative:

- ai soggetti titolati alla promozione;
- alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
- alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
- alla durata massima del tirocinio;
- al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
- al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
- alla convenzione richiesta ed al relativo piano formativo.

Diversamente sono soggette, in una prima fase, a **semplice invito alla regolarizzazione** e, in caso di successivo inadempimento alla medesima procedura di intimazione ed interdizione, le seguenti ipotesi sanabili:

- inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
- violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
- violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.

Laddove le leggi regionali di riferimento abbiano recepito le linee guida sul punto, il personale ispettivo che abbia, nel corso degli accertamenti, riscontrato le irregolarità – sanabili e non sanabili –

di cui sopra, **provvederà a segnalarle al competente ufficio della Regione**. Allo stesso modo, il personale ispettivo avrà cura di comunicare – così come espressamente stabilito dalle linee guida del 2017 – l'adozione dei provvedimenti di riqualificazione.

Risulta, inoltre, possibile che il personale ispettivo riscontri l'attivazione di un tirocinio da parte di un soggetto che risulti interdetto dalla Regione o la prosecuzione del rapporto di tirocinio per il quale abbia ricevuto intimazione alla cessazione; in tali casi si procederà alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, in coerenza con quanto rappresentato nel paragrafo precedente

Ulteriori sanzioni amministrative

Giova ricordare che permangono, anche in vigore delle nuove linee guida, alcune sanzioni amministrative per l'inadempimento di ulteriori obblighi connessi al rapporto di tirocinio.

Innanzitutto, il tirocinio è soggetto a comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego. L'adempimento è a carico del soggetto ospitante, sebbene nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie. Da tale obbligo sono, tuttavia, escluse le ipotesi di tirocinio consistenti in un'esperienza prevista all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione (tirocini curriculari). Pertanto, come già chiarito dal Ministero del lavoro con nota n. 440 del 4 gennaio 2007 e successivamente con nota n. 4746 del 14 febbraio 2007, **non sono oggetto di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti**, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Inoltre, l'art. 1 comma 35 L. n. 92/2012 prevede che la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34, indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

Disciplina previgente

Per quanto riguarda le Regioni che attualmente non hanno ancora recepito le linee guida 2017 con proprio atto normativo trova ancora applicazione, come già chiarito, la disciplina regionale già adottata.

Conseguentemente, il personale ispettivo, nelle attività di controllo aventi ad oggetto i rapporti di tirocinio extracurriculari, **dovrà fare riferimento alla legge regionale vigente nel proprio territorio di competenza fermo restando**, nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato, la possibilità di applicare la normativa della Regione ove è ubicata la sede legale (art. 2, comma 5 ter, D.L. n. 76/2013, conv. da L. n. 99/2013).

IL CAPO DELL'ISPettorATO
Paolo Pennesi)

Firmato digitalmente da PENNESI PAOLO
C = IT
O = ISPettorATO NAZIONALE DEL
LAVORO/97900660586